

**La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.
(Taranto – 21 novembre 2008)**

Premessa

La nuova disciplina della s.r.l. è configurata dalla legge di delega per la riforma del diritto societario (legge n. 366 del 2001) come un “autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci” (art. 3, c. 1. lett. a). Si prevede inoltre che essa debba essere caratterizzata da “ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità” (art., cit., c. 2, lett. e).

Il dichiarato intento legislativo di fare della società a responsabilità un tipo a sé stante, ben distinto dalla società azionaria su cui in precedenza gran parte della sua disciplina era modellata, avrebbe richiesto, da parte del legislatore delegato, una particolare attenzione nel delinearne le regole in modo compiuto, secondo un disegno chiaro ed agevolmente percepibile dall'interprete. Non può dirsi, invece, che le cose siano andate proprio così. Il legislatore delegato ha fatto uso, in tema di società a responsabilità limitata, di una tecnica legislativa alquanto sintetica (e spesso incompleta) finendo però in tal modo per aggravare il tradizionale problema delle lacune nella disciplina di questo tipo sociale, giacché risulta oggi assai più difficile di prima risolvere con l'applicazione analogica delle norme in tema di società azionaria gli interrogativi che la normativa lascia aperti; né il dichiarato intento di accentuare il carattere personalistico di questa società consente sempre di sopperire ai vuoti della relativa disciplina rivolgendosi a quella dettata per le società di persone, perché la differenza tipologica tra l'una e le altre resta pur sempre notevole.

Un esempio di tali problemi è fornito dall'art. 2476 c.c., che in soli otto commi riassume – con una tecnica per certi aspetti ermetica – tanto la disciplina della responsabilità degli amministratori (nonché dei soci partecipi delle scelte gestionali), ivi compreso l'esercizio delle

relative azioni ed i provvedimenti cautelari inerenti, quanto quella del controllo dei soci sulla gestione della società. Aspetti ciascuno dei quali pone non semplici problemi interpretativi.

Non potendo prendere in considerazione tutti tali aspetti, si limiterà qui l'esame ad una parte del terzo comma: quella che, dopo aver attribuito a ciascun socio la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, gli riconosce altresì la possibilità di chiedere la revoca cautelare dell'amministratore al quale siano ascrivibili gravi irregolarità di gestione, con l'aggiunta che il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

Autonomia o dipendenza della richiesta di revoca dell'amministratore rispetto all'azione di responsabilità

La revoca dell'amministratore è espressamente definita dalla norma in esame come un provvedimento "cautelare". Essa appare quindi destinata ad assolvere ad una funzione strumentale (si vedrà poi se, ed in quale misura, possa eventualmente parlarsi di strumentalità attenuata) rispetto alla più compiuta e definitiva tutela del diritto realizzata attraverso l'esercizio di una ordinaria azione di cognizione. Ma ciò pone subito un interrogativo in ordine all'oggetto dell'azione di cognizione alla quale siffatta tutela cautelare è strumentale.

Occorre chiedersi, in altre parole, se il ricorso per ottenere la revoca dell'amministratore possa essere proposto dal socio soltanto nell'ottica dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che egli è legittimato individualmente a promuovere, al fine di evitare che si protraggano o che possano essere portate ad ulteriori conseguenze le gravi irregolarità di gestione della cui dannosità si dovrà discutere nel giudizio di merito, o se invece l'accostamento tra l'azione di responsabilità e la revoca dell'amministratore sia ammissibile, ma non indispensabile, potendosi ipotizzare che la revoca venga richiesta dal socio anche in via autonoma, con un'azione a ciò espressamente diretta, e che il provvedimento cautelare sia quindi funzionale - non già, o non tanto,

all'azione di responsabilità, che potrebbe in ipotesi anche mancare - bensì proprio all'esercizio di siffatta diversa azione.¹

La questione è rilevante, perché, se si accoglie la tesi secondo cui nel conseguente o contestuale giudizio di merito si può far questione unicamente della revoca dell'amministratore, ad ottenere il provvedimento cautelare sarà sufficiente che si siano verificate irregolarità gestionali potenzialmente dannose per la società o per il singolo socio. Se, viceversa, si accede all'opposta tesi, occorre il *fumus boni iuris* di un danno alla società, già ben configurabile e perciò tale da poter essere risarcito.

Inoltre, l'azione sociale di responsabilità, anche se esercitata dal singolo socio, può essere oggetto di rinuncia o transazione, a seguito di decisione adottata dalla maggioranza qualificata dei soci in conformità a quanto dispone il 5° comma del medesimo art. 2476; mentre un'analogha possibilità parrebbe esclusa per l'ipotizzata azione volta a conseguire la revoca dell'amministratore, alla quale la citata disposizione non sembra applicabile. Se si afferma, quindi, che per un'autonoma azione in tal senso non vi è spazio e che la revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità è concepibile solo in quanto misura cautelare collegata all'esercizio dell'azione di responsabilità, ne deriva che anche la domanda di revoca, quantunque proponibile da ciascun socio, è suscettibile di essere neutralizzata da un'eventuale decisione contraria degli altri soci che dispongano della maggioranza qualificata occorrente per rinunciare all'azione o per transigere.

Per rispondere all'interrogativo che si è posto appare però necessario tener conto anche di un'altra novità introdotta dal legislatore della riforma nella disciplina della società a responsabilità limitata: il mancato richiamo all'istituto del controllo giudiziale sulla gestione, previsto per la

¹ La dottrina – non diversamente dalla giurisprudenza di cui si darà conto nelle note seguenti - è divisa: favorevoli ad ipotizzare l'esercizio da parte del socio di un'autonoma azione di revoca dell'amministratore che si sia reso responsabile di gravi irregolarità si dichiarano R. WEIGMANN, *Le revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, diretto da Abbadesa e Portale, Torino, 2007, vol. 3, 543 ss.; e R. TETI, *La responsabilità di amministratori di s.r.l.*, *ibidem*, 652 ss. Sono invece propensi a ritenere che l'istanza di revoca abbia funzione meramente strumentale all'esercizio dell'azione di responsabilità M. COMASTRI ed F. VALERINI, *Natura conservativa e funzione inibitoria della revoca cautelare dell'amministratore di srl.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 451 ss.; E. MANZO, *Note in tema di revoca in via cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 435 ss.; e L. NAZZICONE, *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione*, Milano, 2005, 41 ss.

società azionaria dall'art. 2409, che prima era comune ad entrambi questi tipi di società e che ora, secondo la prevalente dottrina e larga parte della giurisprudenza, non può più invece trovare applicazione nella società a responsabilità limitata appunto perché il preesistente rinvio a detto articolo è stato soppresso.

La relazione accompagnatoria del d. lgs. n. 6 del 2003 espressamente afferma che, nella società a responsabilità limitata, le forme di tutela previste dal citato art. 2409 “sono sostanzialmente assorbite” dai rimedi previsti dal terzo comma del novellato art. 2476, e nel medesimo senso si è orientata la Corte costituzionale². Alcuni giudici di merito, infatti, avevano dubitato della legittimità di quest'ultima disposizione, sia perché eccedente rispetto ai limiti posti dal legislatore delegante, sia perché, contemplando la possibilità di chiedere la revoca cautelare dell'amministratore di una società a responsabilità limitata solo in relazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, essa avrebbe creato un'ingiustificata disparità di trattamento con i soci della società per azioni. Ma la Corte costituzionale ha disatteso tali eccezioni prospettando la possibilità di un'interpretazione meno riduttiva della norma in questione: tale da implicare che la tutela cautelare in essa contemplata sia invocabile in senso strumentale ed anticipatorio rispetto ad una sentenza volta unicamente ad ottenere la revoca dell'amministratore, “per ciò solo che nella gestione della società siano presenti gravi irregolarità e vi è pericolo di danno per la medesima”

In realtà, l'equiparazione del rimedio cautelare di cui alla citata disposizione dell'art. 2476 con quello previsto dall'art. 2409 è discutibile (diversa essendo la latitudine dei poteri istruttori e decisori del giudice nei due casi)³, ma la necessità di sopperire almeno in parte al venir meno di quest'ultima forma di tutela nella società a responsabilità limitata costituisce un forte argomento a favore di chi ravvisa la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità

² Corte cost., 29-12-2005, n. 481, *Foro it.*, 2006, I, 1293.

³ Manca, ad esempio, il potere del giudice di adottare provvedimenti opportuni a far cessare le riscontrate irregolarità, ed in specie quello di nomina di un amministratore giudiziario. Infatti, a seguito della revoca in via cautelare dell'amministratore ex art. 2476 c.c., resta dell'assemblea, ovvero dei soci, il potere di nomina dell'amministratore nuovo in armonia con le disposizioni dell'atto costitutivo e secondo la previsione dell'art. 2479 c.c. (T. Macerata, 27-02-2006, *Società*, 2007, 58; T. Roma, 30-07-2004, *Giur. it.*, 2005, 309; e T. Roma, 31-03-2004, *Riv. not.*, 2004, 768).

anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione di responsabilità⁴. Ed il fatto che la Corte costituzionale abbia fatto leva su tale prospettazione per negare l'esistenza di eccepiti vizi d'illegittimità della norma dovrebbe, già di per sé solo, indurre a preferire l'interpretazione che risulta meglio in linea col dettato della costituzione.

In effetti, pur dovendosi dare atto dell'opinabilità di qualsiasi risposta a causa della oggettiva ambiguità del testo normativo, la soluzione meno restrittiva appare preferibile.

Non sembrano decisivi, in senso opposto, né il mero fatto che la previsione della revoca cautelare dell'amministratore sia inserita nella medesima disposizione volta a disciplinare l'azione sociale di responsabilità, né l'uso in detta disposizione dell'avverbio "altresi", né il carattere tassativo delle sentenze con effetti costitutivi (art. 2908).

Il dato topografico e quello testuale sono di assai modesta portata, e comunque privi di sufficiente univocità⁵.

Non si tratta, poi, di prevedere ipotesi di sentenze costitutive, ulteriori rispetto a quelle che il legislatore ha configurato, e neppure di procedere a forme di applicazione analogica non consentite a causa del carattere eccezionale rivestito da tal genere di sentenze. Si tratta, piuttosto, di interpretare la citata disposizione dell'art. 2476 secondo corretti criteri sistematici – con risultati semmai estensivi, rispetto a quanto suggerito da una lettura a prima vista, ma non di applicazione

⁴ Invece, secondo T. Roma, 22-05-2007, *Foro it.*, 2008, I, 307, la revoca degli amministratori di srl è una misura cautelare strumentale all'azione sociale di responsabilità esperita contro questi e non può costituire oggetto di un'autonoma azione di merito. Nel medesimo senso anche T. Napoli, 20-10-2005, *ivi*, 2006, I, 1222; e T. Roma, 12-11-2004, *Giur. it.*, 2005, 309, secondo cui le sole irregolarità di gestione, seppur sussistenti, non sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, ove non sia formulabile una prognosi favorevole al ricorrente in ordine all'espletanda azione di risarcimento dei danni. Nel senso, invece, che la qualificazione di «cautelare» data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa come volta ad attribuire carattere strumentale ed anticipatorio rispetto ad un'azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione delle società sono presenti gravi irregolarità e v'è mero pericolo di danno della medesima, T. Milano, 30-11-2005, *Dir. e pratica società*, 2006, fasc. 14, 79; e S.M. Capua Vetere, 15-11-2004, *Società*, 2005, 477.

⁵ T. Genova, 06-09-2005, *Società*, 2007, 77 ha sostenuto che l'inscindibilità della richiesta cautelare di revoca dell'amministratore rispetto all'azione di responsabilità nei suoi confronti trova uno specifico riscontro nella dizione letterale dell'art. 2476, 3° comma, c.c., in forza del quale il socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori e può «altresi» chiedere che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca: espressione, questa, che fa pensare ad un collegamento tra due iniziative giudiziali, nel senso che la richiesta di revoca viene ad aggiungersi, in via d'urgenza, al giudizio di cognizione, contestualmente o in precedenza instaurato. Al contrario, però, secondo altri giudici, l'art. 2476, 3° comma, c.c. conferisce al socio la legittimazione a proporre, oltre alla domanda risarcitoria, anche la domanda di revoca dell'amministratore, perché l'avverbio «altresi» va letto come attributivo al socio di un ulteriore diritto, che si aggiunge a quello di agire in via risarcitoria e che può essere esercitato separatamente da quest'ultimo (T. Salerno, 04-07-2006, e T. Napoli, 22-03-2005, *Corriere giur.*, 2007, 703-4).

analogica – e di intendere come la previsione di una misura cautelare tipica, implicante la rimozione dell'amministratore cui siano imputabili gravi irregolarità, risulterebbe di per sé stessa anomala ove la si volesse unicamente ricollegare all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, la quale ha presupposti almeno in parte ulteriori e finalità del tutto diverse. Di modo che è quanto mai logico supporre che, attribuendo espressamente al socio la legittimazione a chiedere in via cautelare quella misura, il legislatore abbia implicitamente (ma chiaramente) presupposto anche la possibilità per lo stesso socio di proporre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente: cioè, appunto, di chiedere anche una sentenza di revoca dell'amministratore in presenza di una giusta causa, per così dire, "rafforzata", consistente nelle gravi irregolarità di gestione verificatesi.

A conferma di tale conclusione merita di esser sottolineato come anche nelle società di persone la revoca per giusta causa dell'amministratore possa sempre esser chiesta da ciascun socio, a prescindere dall'azione di danno (art. 2259, c. 3°). E parrebbe allora davvero singolare che solo nella società a responsabilità limitata non si possa conseguire un simile risultato, se non indirettamente attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità.

E' questo il solo modo per dare coerenza alla norma, che altrimenti risulterebbe singolarmente sfasata, a causa della già rilevata divaricazione tra la cautela (revoca dell'amministratore) ed il successivo provvedimento di merito (risarcimento del danno), la cui pronuncia non si saprebbe neppure bene se valga a confermare la revoca o ne faccia venir meno gli effetti.

Carattere conservativo o anticipatorio del provvedimento cautelare

La risposta al quesito dianzi formulato influenza direttamente anche l'individuazione dei caratteri del provvedimento cautelare in esame e della relativa disciplina.

Tale provvedimento riveste infatti evidente carattere anticipatorio, se rapportato ad un giudizio di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore, rispetto al quale assumerà i connotati della strumentalità attenuata previsti dall'art. 23 del d. lgs. n. 5/2003, potendo conservare i

propri effetti anche in caso di mancata instaurazione o di successiva estinzione del giudizio di merito.

Conclusionem, questa, che risulterebbe invece assai più problematica ove si accedesse all'opposta tesi che vuole la revoca dell'amministratore disposta in funzione di un giudizio meramente risarcitorio⁶. Parrebbe infatti arduo, in difetto di adeguata base normativa, al medesimo tempo ancorare il provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore alla prospettiva dell'esercizio dell'azione di responsabilità, e però riconoscergli carattere (*lato sensu*) anticipatorio – con i conseguenti caratteri della strumentalità attenuata, che ne consentirebbero la sopravvivenza anche in caso di mancata instaurazione o di estinzione del giudizio di merito per il risarcimento del danno – riconducendolo nella categoria di creazione dottrina dei “procedimenti sommari semplificati esecutivi”.

Viceversa, la scelta interpretativa favorevole a riconoscere al provvedimento cautelare carattere anticipatorio, rispetto ad un successivo giudizio di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore, ove si ammetta la possibilità di richiedere detto provvedimento *ante causam*, semplifica sia la soluzione dei problemi derivanti dalla successiva eventuale mancata instaurazione del giudizio di merito (o dall'estinzione di quel giudizio), sia l'individuazione della sorte del provvedimento medesimo, all'esito del giudizio di merito regolarmente instaurato e condotto a termine.

Proponibilità della richiesta di revoca ante causam.

E' discussa anche la possibilità di proporre l'istanza di revoca *ante causam*⁷, che viene negata da una parte della dottrina e della giurisprudenza sulla base di un argomento testuale ricavato

⁶ La natura anticipatoria del provvedimento è affermata da T. S.M. Capua Vetere, 15-11-2004, *Società*, 2005, 477. La negano espressamente, invece, T. Siracusa, 31-01-2007, *Vita not.*, 2007, 753; T. Agrigento, 15-02-2006, *ivi*, 2006, 317; T. Agrigento, 01-08-2006, *Dir. fallim.*, 2007, II, 299; e T. Treviso, 07-02-2005, *Giur. it.*, 2005, 2107, ma muovendo appunto dal presupposto secondo cui la revoca dell'amministratore è strumentale all'azione di responsabilità.

⁷ Lo ritengono possibile T. Napoli, 22-03-2005, *Corriere giur.*, 2007, 704; T. Milano, 30-08-2006, *Giur. merito*, 2007, 1377; T. Agrigento, 01-08-2006, *Dir. fallim.*, 2007, II, 299; T. Milano, 12-01-2006, *Giur. comm.*, 2007, II, 910 e *Società*, 2007, 1009; T. Catania, 14-10-2004, *Dir. fallim.*, 2005, II, 277; T. Roma, 22-06-2004, *Giur. merito*, 2005, 95; T. Marsala, 15-03-2005, *Foro it.*, 2005, I, 3469; T. Roma, 05-08-2004, *ivi*, 2005, I, 868; T. Roma, 11-06-2004; *Corriere*

dal medesimo terzo comma dell'art. 2467, oltre che – nell'ottica però già dianzi criticata - per la ritenuta natura conservativa (e non quindi anticipatoria) del provvedimento rispetto al successivo giudizio di responsabilità.

Ma si può fondatamente obiettare che anche a questo proposito l'argomento testuale è debole: non quindi tale da poter da solo prevalere a fronte della generale ammissibilità di principio della tutela cautelare *ante causam*; e che, anche ove si volesse ammettere il carattere conservativo del provvedimento, non si vede la ragione per impedirne la richiesta *ante causam*, fermo restando che ad esso non si applicherebbe allora il regime di strumentalità attenuata, propria solo dei provvedimenti anticipatori, onde non serberebbe efficacia qualora non fosse poi intrapresa o si estinguesse la causa di merito.

Revoca giudiziale dell'amministratore ed autonomia statutaria della s.r.l.

Occorre ancora chiedersi se, o entro quali limiti, la disciplina ora descritta sia derogabile mediante diverse disposizioni dell'atto costitutivo.

E' questo un quesito ricorrente, in tema di società a responsabilità limitata, perché non solo la già citata disposizione dell'art. 3, c. 1, lett. a), della legge di delega suggerisce che le norme dettate in proposito dal codice possano avere carattere meramente suppletivo, ma nella successiva lett. b) si fa espresso riferimento alla necessità di riconoscere una "ampia autonomia statutaria", e l'ampliamento dell'autonomia statutaria sembra costituire il vero *leit motiv* della riforma.

D'altro canto, però, nel riscrivere gli articoli del codice dedicati alla nuova società a responsabilità limitata, il legislatore delegato ha introdotto a più riprese – ma non sempre –

giur., 2005, 262; T. Roma, 30-07-2004, *Giur. it.*, 2005, 309; ed, in dottrina, M. FAIETA, *Prime osservazioni sulla responsabilità ante causam dell'amministratore di srl*, in *Riv. not.*, 2004, 772 ss.; e F. BENATTI, *Osservazioni sulla revoca cautelare degli amministratori di srl*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 874 ss. Lo escludono, invece, T. Milano, 09-03-2005, *Dir. e pratica società*, 2006, fasc. 14, 77; T. Agrigento, 15-02-2006, *Giur. comm.*, 2007, II, 910; T. Ravenna, 03-02-2006, *ibidem*; T. Brescia, 08-03-2005, *Società*, 2005, 1254; T. Vercelli, 28-09-2005, *ivi*, 2006, 885; T. Treviso, 07-02-2005, *Giur. it.*, 2005, 2107; T. Parma, 25-10-2004, *Società*, 2005, 758; T. S.M. Capua Vetere, 20-07-2004, *ivi*, 2004, 1545; ed, in dottrina, L. NAZZICONE, *op .cit.*, 39 ss.

l'indicazione "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo"; e ciò potrebbe far supporre che non vi sia possibilità di deroga per le regole legali non accompagnate da una simile indicazione.

Probabilmente una tale conclusione, in linea generale, sarebbe eccessiva. Con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 2476, tuttavia, essa potrebbe cogliere nel segno.

E' degno di nota che solo per la disposizione dettata dal 5° comma (relativa alla possibilità di rinunciare o transigere l'azione di responsabilità con decisione adottata dai soci a maggioranza qualificata) sia stata espressamente prevista l'eventualità di una diversa indicazione dell'atto costitutivo. Se ne potrebbe dedurre, tenuto anche conto del principio della centralità della posizione del socio, pure enunciato dalla legge di delega, che il socio medesimo non può vedersi convenzionalmente privato degli strumenti di tutela accordatigli dal citato art. 2476, la cui latitudine non può essere perciò ristretta, ma eventualmente solo ampliata dall'atto costitutivo in deroga alla previsione del 5° comma. Pare insomma sostenibile che, in questo specifico ambito, sia consentito all'atto costitutivo soltanto limitare la possibilità che i soci vanifichino con decisione maggioritaria l'iniziativa giudiziaria eventualmente adottata dal singolo quotista, ma non anche intervenire altrimenti sulla portata dei mezzi di tutela che la legge pone a disposizione di costui e che costituiscono, in un certo senso, il bilanciamento voluto dal legislatore all'atto in cui ha eliminato, per questo tipo di società, la possibilità di ricorso al giudice a norma del citato art. 2409⁸.

Da ultimo, ci si deve ancora domandare se sia consentito chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore-socio, in presenza di una previsione dell'atto costitutivo che attribuisca a quest'ultimo particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2468, c. 3; diritti di regola non modificabili senza il consenso unanime di tutti i soci (art. cit., c. 4).

La risposta sembra dover essere positiva, perché la non modificabilità senza consenso della clausola di amministrazione è regola dettata per lo svolgimento fisiologico del rapporto di società.

⁸ R. WEIGMANN, *op. cit.*, 547 ss., esclude che l'eventuale previsione dell'atto costitutivo volta ad attribuire ai soci di una s.r.l. un generale potere di revoca degli amministratori, in termini più o meno corrispondenti a quelli contemplati dall'art. 2383, c. 3°, per gli amministratori di s.p.a., sia incompatibile con la legittimazione individuale a chiedere la revoca giudiziale a norma del citato art. 2476, c. 3°.

Essa non dovrebbe perciò impedire il ricorso a rimedi – quale la revoca giudiziale in caso di gravi irregolarità – concepiti invece per fronteggiare fenomeni patologici, come dimostra il fatto che anche nelle società di persone la revoca dell'amministratore per giusta causa può essere chiesta da ciascun socio "in ogni caso" (art. art. 2259, c. 3°)⁹.

La rilevanza dei rapporti contrattuali tra i soci, che si è visto essere uno dei principi ispiratori della nuova società a responsabilità limitata, porta con sé la necessità di applicare la regola fondamentale di buona fede che presidia ogni rapporto contrattuale. Ipotizzare che l'attribuzione nell'atto costitutivo di particolari diritti amministrativi ad un socio equivalga a concedergli una qualche forma di immunità, in caso di gestione gravemente irregolare della società da parte sua, parrebbe francamente incompatibile con il richiamato principio di buona fede.

Renato Rordorf

⁹ In tal senso anche R. WEIGMANN, op. cit., 549 ss.